



# COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 Del 29-12-2022

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 16:00 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Aula delle Adunanze, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, in seduta Pubblica convocata con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

<b>Diana Anna Maria Teresa</b>	<b>P</b>	<b>Rossu Elisabetta</b>	<b>P</b>
<b>Podda Maurizio Antonio</b>	<b>A</b>	<b>Uccheddu Daria</b>	<b>P</b>
<b>Cruccu Damiano</b>	<b>A</b>	<b>Pistis Mariella</b>	<b>A</b>
<b>Mei Claudio</b>	<b>P</b>	<b>Argiolas Renzo</b>	<b>P</b>
<b>Mei Samuele</b>	<b>P</b>	<b>Linzas Armando</b>	<b>A</b>
<b>Lobina Adriana</b>	<b>P</b>	<b>Lecca Valerio</b>	<b>P</b>
<b>Caredda Cristiana Simonetta</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Frau Adalgisa.

Il Presidente Diana Anna Maria Teresa assume la presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. ore 16:00 nel Comune di Sant'Anna Arresi e nella solita Sala delle Adunanze.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale si è riunito garantendo la pubblicità della seduta anche tramite diretta streaming sulla pagina web [santannaarresi.civicam.it](http://santannaarresi.civicam.it);

VISTA la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 12/12/2022 avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE"

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...."*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione Straordinario delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 06/10/2017;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sant'Anna Arresi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale risulta la seguente partecipazione:

NUMERO	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE AZIONARIA
1	ABBANO SPA	0,0222554%	62.599

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione palese, favorevole e unanime, presenti 09 consiglieri;

Previa ulteriore votazione palese, favorevole e unanime, per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, presenti 09 consiglieri;

#### DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di Sant'Anna Arresi detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegata Relazione tecnica, allegato A), per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione;

3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS  
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

\*\*\*\*\*

Data: 14-12-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.to Cogotti Rita**

**PARERE:** Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

\*\*\*\*\*

Data: 14-12-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.to Cogotti Rita**

Il presente verbale viene così sottoscritto

---

---

Il Presidente  
**F.to** Diana Anna Maria Teresa

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to** Frau Adalgisa

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 02/01/2023 .  
Li, 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to** Frau Adalgisa

---

---

ESECUTIVA 29/12/2022  
**F.to** Frau Adalgisa

IL SEGRETARIO COMUNALE

ANNULLATA

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Li,

*COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI*

*PROVINCIA SUD SARDEGNA*

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche**  
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 06/10/2017 questo Comune di Sant'Anna Arresi ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano:

## MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ABBANOVA SPA	DIRETTA	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,06%	
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R.29/77		ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,14%	
G.A.L. SULCIS		ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO SOCIALE	1,57%	

L'A.T.O., con propria comunicazione, ha poi precisato che non è una società partecipata, ritenendo così anche il G.A.L.. Di conseguenza la sola società ABBANOVA SpA è da annoverare tra le partecipazioni dell'ente.

L'attività svolta dalla suindicata società rientra nella ".....produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" e che il comune non è tenuto ad effettuare alcun piano di risanamento.

Trattandosi inoltre di partecipazione minimale in società che svolge attività indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, si è ritenuto che non rientri nella previsione di cui al comma 611 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015).

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo

gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

**Tutto ciò premesso si illustra quanto segue:**

1. Con delibera di Consiglio n. 42 del 26/11/2006, il Comune di Sant'Anna Arresi ha ceduto la gestione del servizio Idrico a favore del soggetto gestore unico del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna (Abbanoa Spa). In particolare la cessione era subordinata alla preventiva realizzazione della condotta dorsale acquedotto Sulcis sud;
2. Il servizio idrico integrato è, per pacifica giurisprudenza, qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, (Corte Costituzionale sentenza n. 325/2010), la cui disciplina va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente" non passibile di una gestione in economia o diretta da parte dell'ente.
3. Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna.
4. I conferimenti iniziali, come indicato in delibera, furono relativi a beni materiali ed immateriali strettamente connessi alla gestione del servizio e quindi difficilmente liquidabili: in pratica impianti di potabilizzazione e depurazione ormai antiquati, reti idriche e fognarie in condizioni critiche. E' stato questo il capitale iniziale di Abbanoa.
5. Il 31/07/2013 la Commissione Europea con decisione prot. C (2013) 4986 finale ha approvato il piano di ristrutturazione di Abbanoa presentato dalla Regione Autonoma della Sardegna autorizzando nel contempo il piano di capitalizzazione di 142 milioni di euro finanziato con gli stanziamenti di cui alle L.R. 12/2011 e L.R. 6/2012. L'assemblea straordinaria dei soci del 25 settembre 2013 ha conseguentemente deliberato l'aumento di capitale che si è realizzato tra il 2013 e il 2014.

6. La L.R. 9 marzo 2015, n. 5 ha previsto all'art. 18 "Capitalizzazione del Gestore del servizio idrico integrato": è stata autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2015, di euro 15.000.000 per l'anno 2016 e di euro 10.000.000 per l'anno 2017 finalizzata al completamento del processo di capitalizzazione.
7. La Regione, con deliberazione della Giunta Regionale del 22 febbraio 2019, ha ridotto la sua presenza in Abbanoa al 20%, nell'intento di rafforzare il ruolo degli Enti locali nell'attività di indirizzo e controllo del Gestore Unico e assicurare la loro cooperazione per il raggiungimento di fini unitari nel sistema idrico integrato. L'azione dell'Esecutivo risponde pertanto alle finalità della legge regionale n. 4 del 2015 che ha stabilito che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, ovvero il 12 febbraio 2020, la Regione debba cedere una quota delle proprie azioni in Abbanoa ai Comuni della Sardegna. La medesima legge, come di recente modificata con L.R. 25/2017, riserva alla Regione una quota di partecipazione nella misura del 20% del capitale sociale;
8. Nel corso del 2021 NON si è dato corso all'adempimento di cui alla LR 25/2017 per la cessione delle quote in possesso delle RAS a favore degli EE.LL. (Comuni).

Attualmente la partecipazione dell'ente è la seguente:

NUMERO	DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	PARTECIPAZIONE AZIOMARIA
1	ABBANOVA SPA	0,0222554%(*)	62.599

(\*) <https://www.abbanoa.it/Azienda/Soci-e-Compagine-sociali>

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione, come scaricata dal sito <https://www.abbanoa.it/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supperto/Razionalizzazione-delle-societa-partecipate-anno-2021>

### 3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione.

### 4. CONCLUSIONI

Poiché la società Abbanoa Spa ha come oggetto sociale l'esercizio del servizio idrico integrato e quindi un servizio pubblico a rilevanza economica, la partecipazione non deve essere dismessa.

Sant'Anna Arresi, li 12/12/2022

**RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE D.Lgs. n. 175/2016****DATI RELATIVI ALL'ANNO 2021****1. DATI ANAGRAFICI**

CODICE FISCALE SOCIETA'-ENTE	02934390929
RAGIONE SOCIALE SOCIETA'-ENTE	ABBANO SPA
ANNO DI COSTITUZIONE SOCIETA'-ENTE	2005
FORMA GIURIDICA SOCIETA'-ENTE	S.P.A.

**2. SEDE LEGALE SOCIETA'-ENTE**

PROVINCIA	NU
COMUNE	NUORO
CAP	08100
INDIRIZZO	VIA STRAULLU 35
TELEFONO	0784/213600
FAX	0784/478046
EMAIL	<a href="mailto:protocollo@pec.abbanoa.it">protocollo@pec.abbanoa.it</a>

**3. SETTORE DELL'ATTIVITA' SOCIETA'-ENTE**

COD. ATTIVITA' 1	36.00.00		
PESO INDICATIVO DELL'ATTIVITA' 1 IN %: 100%	100%		
COD. ATTIVITA' 2	-		
COD. ATTIVITA' 3	-		
COD. ATTIVITA' 4	-		

**4. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Società in house	si		
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si		
Deliberazione di quotazione di Azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art 26,c.4	no		
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs175/2016	si		
società a partecipazione pubblica di diritto singolare( art.1,c.4,lett A)	no		
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività	<b>SI</b>		
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da	<b>ARERA</b>		

**5. DATI DI BILANCIO**

Anno	<b>2021</b>		
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi		
numero medio di dipendenti	1170		
Numero dei componenti organo di amministrazione	3		
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 56.791,30		
Numero dei componenti dell'organo di controllo	6		
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 93.067,00		
anno	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Approvazione Bilancio	si	si	si
Risultato d'esercizio	€ 2.060.045,00	€ 5.048.499,00	€ 792.528,00
Anno			

**6. ATTIVITA' PRODUTTIVA DI BENI E SERVIZI**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 253.669.495,00	€ 264.727.089,00	€ 264.438.006,00
A2) Altri ricavi e proventi	€ 26.930.216,00	€ 29.212.269,00	€ 36.182.085,00
di cui contributo in conto esercizio	€ 228.865,00	€ 375.870,00	€ 22.338,00

**7. QUOTA DI POSSESSO ( quota diretta/o indiretta)**

Tipologia di partecipazione		Partecipazione diretta	
Quota diretta		X,xxxx ( variabile per ogni socio )	

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI  
Provincia del Sud Sardegna

**REVISORE DEI CONTI**

<b>Parere n. 15/2022</b>	<b>OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE</b>
<b>Data 13/12/2022</b>	

Il sottoscritto Casti Maurizio, Revisore unico del Comune di Sant'Anna Arresi;

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 34 del 12/12/2022 avente per oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE", trasmessa dal Comune il 12 dicembre 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del Tuel;

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita della relazione del Responsabile del Servizio finanziario;  
Preso atto che l'Ente intende mantenere l'unica partecipazioni societaria posseduta alla data del 31/12/2021 e precisamente:

- ABBANOVA SPA con quota di partecipazione dello 0,0222554% del capitale sociale;

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

*esprime*

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata;

*invita l'Ente*

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione.

Sant'Anna Arresi, 13 dicembre 2022

Il Revisore unico  
Dott. Maurizio Casti

